

ALLEGATO 1 - Presentazione istanze e procedure

1. Parere per l'esercizio di attività agricole e silvo-pastorali (art. 21)

Le istanze di parere relative ad opere riguardanti attività agricole e silvo-pastorali (art. 21 del presente Regolamento) devono essere inoltrate, complete della documentazione di progetto, alla Regione Puglia - Servizio Foreste - Sezione Provinciale territorialmente competente. Il Servizio Foreste della Regione Puglia, entro il termine massimo di 120 giorni, emana il parere e lo trasmette, direttamente o per il tramite della propria Sezione Provinciale territorialmente competente, all'interessato ed al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente.

2. Comunicazioni di inizio lavori per l'esercizio di attività agricole e silvo-pastorali (artt. 19 e 20)

Per gli interventi di cui agli artt. 19 e 20 del presente Regolamento, per i quali è prevista solo la comunicazione, gli interessati devono presentarla, completa della documentazione di progetto, alla Regione Puglia - Servizio Foreste - Sezione Provinciale territorialmente competente; analoga comunicazione, senza allegati, va trasmessa dall'interessato al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi 45 giorni dalla comunicazione, se non siano pervenute all'interessato, indicazioni e/o prescrizioni da parte del Servizio Foreste della Regione Puglia.

3. Parere per l'esercizio dell'attività edilizia (art. 26)

Ai sensi della normativa vigente in materia, le istanze di parere relative all'esercizio dell'attività edilizia (art. 26 del presente Regolamento) devono essere inoltrate, da parte degli interessati, al SUE (Sportello Unico per l'Edilizia) del Comune territorialmente competente, che deve fornire al richiedente *"una risposta tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni, comunque coinvolte"* (art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"* e ss.mm.ii.). Il SUE competente, successivamente, trasmette l'istanza, corredata dalla documentazione tecnica necessaria (Allegato 2), alla Regione Puglia - Servizio Foreste sezione provinciale territorialmente competente. Il Servizio foreste della Regione Puglia, entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza, emana il parere e lo trasmette, direttamente o per il tramite della propria Sezione Provinciale territorialmente competente al SUE in quanto parere endoprocedimentale.

4. Comunicazioni di inizio lavori per l'esercizio dell'attività edilizia (art. 25)

Per gli interventi di cui all'art. 25 del presente Regolamento per i quali è prevista solo la comunicazione, gli interessati devono presentarla al SUE del Comune territorialmente competente unitamente alla pratica edilizia relativa all'intervento. Questo deve successivamente trasmettere la comunicazione, completa della documentazione di progetto, alla Regione Puglia - Servizio Foreste sezione provinciale territorialmente competente. L'attività oggetto della dichiarazione può essere autorizzata dal SUE competente decorsi 45 giorni dalla comunicazione, se non siano pervenute indicazioni e/o prescrizioni da parte del Servizio Foreste della Regione Puglia.

5. Parere per autorizzazioni in sanatoria

Ai sensi della normativa vigente in materia, le istanze di parere per autorizzazioni in sanatoria devono essere inoltrate, da parte degli interessati, al SUE (Sportello Unico per l'Edilizia) del Comune territorialmente competente, che deve fornire al richiedente *"una risposta tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni, comunque coinvolte"* (art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia' e ss.mm.ii.). Il SUE competente, successivamente, trasmette l'istanza, corredata dalla documentazione tecnica necessaria (Allegato 2), al Servizio Foreste sezione provinciale territorialmente competente. Il Servizio foreste della Regione Puglia, entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza, emana il parere e lo trasmette, direttamente o per il tramite della propria Sezione Provinciale territorialmente competente al SUE in quanto parere endoprocedimentale.

ALLEGATO 2 - Documentazione a corredo delle istanze

1. La documentazione da allegare alle istanze aventi per oggetto la realizzazione di un intervento compreso fra quelli di cui agli articoli n. 20 e n. 21 del R.D. 1126/1926, deve essere adeguatamente sviluppata in funzione dell'importanza dell'intervento, delle modifiche che lo stesso induce al regime idrogeologico, della natura dei terreni interessati e delle connotazioni agro-forestali del soprassuolo. La documentazione, oltre a illustrare le caratteristiche proprie dell'intervento, deve dettagliatamente descrivere lo stato dei luoghi circostanti in un congruo raggio e come le opere in progetto potranno interferire sui luoghi predetti. Le dimensioni areali del raggio da considerare sono, ovviamente, affidate alla discrezione del professionista anche se non possono prescindere da considerazioni oggettive delle diverse situazioni dello stato dei luoghi in funzione delle opere in progetto.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere debitamente datata, vistata e firmata, in originale su tutte le copie, dal Richiedente e dai Tecnici competenti.

3. La relazione geologica, da allegare alla richiesta (sia nel caso di istanze di parere che nel caso delle semplici comunicazioni di inizio lavori), deve contenere fra l'altro l'ubicazione su stralcio di CTR, uno stralcio di carta geologica a scala opportuna con indicazioni puntuali sul sito e sull'area circostante, relative ai seguenti aspetti:

- . caratteri geologici, strutturali, litologici e pedologici, definiti in base a rilevamento geologico di dettaglio;
- . analisi delle proprietà meccaniche dei terreni, eventualmente con riferimenti a specifiche indagini geognostiche delle quali deve essere indicata e riportata l'esatta ubicazione, se non realizzate nel sito di interesse, e le modalità di esecuzione delle stesse;
- . assetto geomorfologico ed idrologia di superficie, con indicazioni sulla presenza o meno di rischio di esondazione;
- . fenomeni di erosione e di dissesto (potenziali o in atto) e condizioni di stabilità dei terreni, con riferimenti alla perimetrazione delle aree in dissesto;
- . caratteri idrogeologici e vulnerabilità delle falde;
- . sismicità;
- . valutazione degli elementi concorrenti a definire situazioni di rischio ed ipotesi tecniche di riduzione dello stesso, con riferimento specifico alle modifiche indotte dalle opere al regime idrogeologico dei terreni interessati;
- . indicazione dell'Autorità di Bacino territorialmente competente ed eventuale classificazione dell'area di interesse;
- . considerazioni conclusive che valutino esplicitamente il complesso opere/terreno in riferimento a potenziali instabilità del versante a breve e a lungo termine (con particolare riguardo alla porzione di pendio nell'intorno del fabbricato).

4. L'elaborato progettuale deve adeguatamente motivare, descrivere e rendere facilmente comprensibili le scelte effettuate, deve assicurare la qualità dell'opera, la

rispondenza alle finalità relative, il soddisfacimento dei requisiti essenziali previsti dal quadro normativo e dallo stato dell'arte. L'elaborato deve inoltre comprendere:

- a) idoneo supporto cartografico (corografia IGM in scala 1:25000 e CTR in scala 1:5000), corredato eventualmente da rilievo plano-altimetrico. Planimetrie catastali con l'indicazione dei fogli e delle particelle interessate e con indicazione puntuale dell'area o delle aree interessate dalle opere;
- b) i profili topografici del terreno nelle situazioni *ante-operam* e *post-operam* con rappresentazione grafica sovrapposta dei movimenti di terra da effettuare e delle opere da realizzare (dimensionate e quotate). I suddetti profili, da realizzarsi a scala di dettaglio, devono estendersi ad una distanza dall'area di intervento che risulti significativa per la ricostruzione della morfologia del versante;
- e) destinazione urbanistica dell'area;
- d) relazione tecnica che deve contenere e descrivere:
 - i. le opere eseguite e/o da eseguirsi;
 - ii. la quantificazione e descrizione dei movimenti di terra già realizzati e/o da realizzare (distinguendo scavi e riporti);
 - iii. la descrizione delle caratteristiche tecniche di tutte le opere accessorie e di sistemazione esterna realizzate o da realizzare, con indicazione delle opere idrauliche per lo smaltimento delle acque meteoriche;
 - iv. la quantificazione della superficie da esse interessata;
 - v. le modalità di smaltimento del materiale di risulta degli scavi (art. 7)
 - v. l'impatto dei lavori sull'assetto vegetazionale del sito;
 - vii. la tipologia delle opere di fondazione, in accordo con le prescrizioni contenute nella relazione geologica.
- e) la relazione tecnica, in casi particolari, che deve contenere e descrivere:
 - viii. parere Ente Parco (se ricadente in area naturale protetta);
 - ix. parere dell'Autorità di Bacino;
 - x. parere Ufficio Parchi-Regione Puglia;
 - xi. altri eventuali pareri già acquisiti.

5. Il supporto cartografico su stralcio di CTR (1:5000), di cui alla lettera a) del precedente comma 4, deve riportare l'indicazione puntuale del sito. La documentazione fotografica deve essere completa e rappresentativa dello stato dei luoghi al momento della presentazione della domanda, o comunque realizzata in data recente (non anteriore a un mese dalla data della richiesta).

6. Nel caso di versanti e/o porzioni di territorio interessate da fenomeni franosi attivi o quiescenti o caratterizzati dalla presenza di due o più fattori geomorfologici predisponenti l'occorrenza di instabilità di versante e/o sede di frana stabilizzata in presenza di affioramenti di coltri eluviali e detritiche, deve essere prodotta un'analisi di stabilità del versante ante e post operam. Tale analisi, estesa a una porzione significativa del versante, deve tenere conto del carico esercitato dalle opere da realizzare o già realizzate, inclusi eventuali muri di sostegno o opere di sistemazione esterna del terreno, e deve essere

basata su metodologie analitiche che utilizzino i rispettivi profili topografici ed i parametri fisico meccanici dei terreni, ricavati da specifiche e documentate prove di laboratorio effettuate su campioni indisturbati opportunamente prelevati in sito e rappresentative dei terreni affioranti e dei terreni di imposta di eventuali fondazioni.

7. Le analisi di stabilità ante e post operam, di cui al precedente comma 6, devono concludersi con il calcolo dei rispettivi fattori di sicurezza e devono tenere conto della sismicità dell'area.

8. Nel caso di versanti e/o porzioni di territorio interessati da fenomeni franosi attivi o quiescenti o caratterizzati dalla presenza di due o più fattori geomorfologici predisponenti l'occorrenza di instabilità di versante e/o sede di frana stabilizzata in presenza di affioramenti di terreni litoidi deve essere prodotta una caratterizzazione geomeccanica dell'ammasso roccioso. Tale analisi ha lo scopo di valutare i caratteri geologico-strutturali dell'ammasso roccioso (giunti, fessurazioni, stratificazioni ecc.).

9. Per gli interventi che ricadono in aree soggette a media ed alta pericolosità idraulica così come individuate negli elaborati P.A.I. dell'Autorità di Bacino della Puglia, la relazione geologica deve comprendere anche uno studio di compatibilità idraulica/idrogeologica redatto secondo le specifiche normative del relativo Piano di Bacino. Tale studio deve chiaramente dichiarare e dimostrare la compatibilità dell'intervento da realizzare e dimostrare che gli interventi stessi non concorrono ad incrementare il livello di rischio.

10. Il progettista deve dimostrare e dichiarare esplicitamente la fattibilità degli interventi proposti (nuovi lavori e/o opere oggetto di parere ai sensi del R.D.L. 3267/23 per richiesta di condono edilizio) tenendo conto della relazione geologica, di cui al comma 3, il cui scopo è quello di descrivere compiutamente l'ambiente geologico individuando i fattori di criticità e definendo il modello geologico dell'area di intervento ante e post operam con particolare riferimento alle problematiche di difesa del suolo, stabilità dei versanti, rischio idrogeologico, fenomeni erosivi e rischio di esondazione. Nei casi in cui l'intervento rientri nei punti 6, 8 e 9 dell'Allegato 2 dovranno essere prodotti gli studi specifici così come stabilito dalle NTA dei PAI vigenti.

11. Nel caso di movimenti di terra, devono essere indicate le modalità di riutilizzo del materiale asportato e/o il suo trasporto a discarica controllata (art. 7)

GRUPPO DI LAVORO

Ing. Emanuele GIORDANO

Regione Puglia - Servizio Foreste - Dirigente del Servizio

DottAgr. Pasquale SOLAZZO

Regione Puglia - Servizio Foreste - Dirigente dell'Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali

DottAgr. Francesco RECA

Regione Puglia - Servizio Foreste - P.O. 'Vincolo idrogeologico, ricerca e comunicazione istituzionale'

Dott Geol. Francesco FRATTARUOLO

Regione Puglia - A.R.I.F. - Consulente tecnico

Geom. Emanuele ANZIVINO

Regione Puglia - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia - P.O. 'Attuazione Politiche Forestali'

Dott. For. Antonio DEL PRETE

Regione Puglia - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Brindisi - P.O. 'Attuazione Politiche Forestali'

DottAgr. Vincenzo DI CANIO

Regione Puglia - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Bari - A.P. 'Raccordo Politiche Forestali'

Dott. For. Gian Luca ELIA

Regione Puglia - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Lecce - P.O. 'Attuazione Politiche Forestali'

Ing. Nunzia SCHIRANO

Regione Puglia - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Taranto - P.O. 'Attuazione Politiche Forestali'